

Legge regionale 05 giugno 2015 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).

Art. 5

(Interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali)

1. Anche ai fini di garantire un adeguato livello di spesa, in coerenza con quanto previsto dal principio della sana gestione finanziaria e performance di cui al capo 7 del regolamento (UE) n. 1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, le risorse stanziare in favore di un programma di cui all'articolo 1 possono finanziare operazioni inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi qualora le operazioni rispettino i criteri e le modalità attuative delle singole attività del Programma medesimo, le disposizioni dei regolamenti comunitari e quelle approvate in sede di Comitato di sorveglianza.

(1)(2)

2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione a finanziamento nell'ambito di un programma di cui all'articolo 1, i beneficiari assumono formalmente nei confronti dell'Amministrazione regionale l'impegno a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile al programma, anche laddove tali norme prevedano ulteriori obblighi in capo ad essi.

(3)(4)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 4/2021

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 4/2021

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 2, L. R. 4/2021

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 4/2021